



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. – Triennio 2016-2018.

Rep. Atti n. *60/CSR* 20 maggio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 maggio 2021;

VISTA la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che all'articolo 2-*nonies* dispone che l'Accordo Collettivo Nazionale concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale è reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Rep. Atti n.164/CSR);

VISTA la nota pervenuta a questo Ufficio di Segreteria il 10 maggio 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di completare l'iter procedurale con il perfezionamento della prevista intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha trasmesso copia dell'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – Triennio 2016-2018 (sottoscritta in data 30 marzo 2021), con allegati i seguenti documenti:

- parere positivo del Comitato di settore Comparto Regioni-Sanità;
- delibera di certificazione della Corte dei Conti;

VISTA la nota del 14 maggio 2021, con la quale è stata diramata l'ipotesi di accordo collettivo in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – Triennio 2016-2018;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

SANCISCE INTESA

sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – Triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini



All. A

**IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO
NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI
AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI
ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE
(BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 8
DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI –
TRIENNIO 2016-2018**

In data 30 marzo 2021 alle ore 13:00, ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra

la SISAC nella persona del Coordinatore dott. Marco Luca Caroli

firmato

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

SUMAI

firmato

FEDERAZIONE CISL MEDICI

firmato

FESPA

firmato

UIL FPL

firmato



Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 114/CSR del 21 giugno 2018, Intesa ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018;

Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, Intesa ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – Triennio 2016-2018;

Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 28/CSR del 21 febbraio 2019, Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019- 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;


Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 10/CSR del 19 gennaio 2017, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»;

Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 160/CSR del 15 settembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Piano nazionale della cronicità" di cui all'art. 5, comma 21, dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016";

Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 188/CSR del 2 novembre 2017, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020";

Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute".

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.




INDICE

INDICE.....	4
CAPO I - MODIFICHE ALL'ACN 31 MARZO 2020.....	5
Articolo 1 - Modifiche all'Art. 1 - Quadro di riferimento.....	5
Articolo 2 - Modifiche all'Art. 3 - Livelli di contrattazione.....	6
Articolo 3 - Modifiche all'Art. 6 - Istituzione delle forme organizzative (AFT e UCCP).....	7
Articolo 4 - Modifiche all'Art. 12 - Monitoraggio dell'applicazione dell'ACN.....	8
Articolo 5 - Modifiche all'Art. 13 - Rappresentanza sindacale.....	9
Articolo 6 - Modifiche all'Art. 14 - Rappresentatività.....	10
Articolo 7 - Modifiche all'Art. 19 - Requisiti, domande, graduatorie e compiti dell'Azienda sede del Comitato zonale.....	11
Articolo 8 - Modifiche all'Art. 20 - Pubblicazione degli incarichi.....	12
Articolo 9 - Modifiche all'Art. 30 - Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità.....	13
Articolo 10 - Modifiche all'Art. 34 - Assenze per malattia e gravidanza.....	14
Articolo 11 - Modifiche all'Art. 45 - Indennità di disponibilità.....	15
Articolo 12 - Modifiche all'Art. 54 - Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP).....	16
Articolo 13 - Modifiche alle Norme finali.....	17
Articolo 14 - Modifiche all'Allegato 2 - Elenco branche specialistiche e specializzazioni professionali.....	18

CAPO I – MODIFICHE ALL’ACN 31 MARZO 2020


ARTICOLO 1 – MODIFICHE ALL’ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO.

1. Al termine dell’art. 1 dell’ACN 31 marzo 2020, dopo il comma 5, sono eliminate le seguenti parole: “6.”.



ARTICOLO 2 – MODIFICHE ALL'ART. 3 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.

1. All'art. 3, comma 7, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "deliberate in sede aziendale" sono inserite le seguenti: "nonché le risorse rese disponibili".
2. Nell'ultimo periodo dello stesso comma, dopo le parole "ore disponibili per cessazione", sono inserite le seguenti: ", revoca o decadenza".



ARTICOLO 3 – MODIFICHE ALL'ART. 6 – ISTITUZIONE DELLE FORME ORGANIZZATIVE (AFT E UCCP).

1. All'art. 6, comma 2, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "denominate a livello regionale", sono inserite le seguenti: ", prevedendone l'inserimento negli atti aziendali".



**ARTICOLO 4 - MODIFICHE ALL'ART. 12 - MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE
DELL'ACN.**

1. All'art. 12 dell'ACN 31 marzo 2020 è inserito un punto alla fine del comma 3.

ARTICOLO 5 – MODIFICHE ALL'ART. 13 – RAPPRESENTANZA SINDACALE.

1. All'Art. 13, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "deve essere effettiva", sono inserite le seguenti: ", unica e diretta".
2. Al comma 3 del medesimo articolo, dopo le parole "delle deleghe di cui è" sono inserite le seguenti: "unicamente e".
3. Al comma 4 del medesimo articolo, dopo le parole "un'unica organizzazione sindacale", sono inserite le seguenti "e non possono essere dirigenti di altre organizzazioni sindacali".

ARTICOLO 6 – MODIFICHE ALL'ART. 14 – RAPPRESENTATIVITÀ.

1. All'Art. 14, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", sono inserite le seguenti: "e del precedente articolo 13".
2. Al comma 5 del medesimo articolo, dopo le parole "I rappresentanti sindacali", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 13, comma 4,".



**ARTICOLO 7 - MODIFICHE ALL'ART. 19 - REQUISITI, DOMANDE, GRADUATORIE E
COMPITI DELL'AZIENDA SEDE DEL COMITATO ZONALE.**

1. All'art. 19, comma 4, lettera d), III capoverso, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "30 dicembre 2018, n. 145" sono inserite le seguenti: "e s.m.i."

ARTICOLO 8 – MODIFICHE ALL'ART. 20 – PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI.

1. All'Art. 20, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "già titolari a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti ", anche durante il periodo di prova, ".
2. Nello stesso comma, dopo il primo capoverso e precisamente successivamente alle parole "disponibilità sul proprio sito istituzionale." è inserito un secondo capoverso composto dalle seguenti parole: "L'Azienda verifica la possibilità di completamento orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti titolari a tempo indeterminato valutati idonei da parte della commissione tecnica aziendale o di coloro che già esercitano gli stessi compiti e funzioni nell'Azienda qualora si rendano disponibili ore in precedenza conferite previa valutazione del possesso delle stesse particolari capacità professionali ovvero nuove ore attivate dall'Azienda con le medesime caratteristiche."
3. Al comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole "completamento di cui al comma precedente", sono inserite le seguenti: ", offerto nell'ambito provinciale in cui opera,".
4. Nello stesso comma, dopo le parole "all'accettazione di ampliamento orario", sono inserite le seguenti: ", ai sensi del presente articolo o all'assegnazione di cui all'articolo 21".
5. Al successivo comma 3 del citato articolo, dopo le parole "dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese", sono inserite le seguenti: ", avuto riguardo anche a quanto previsto alla Norma finale n. 7".



**ARTICOLO 9 – MODIFICHE ALL'ART. 30 – FLESSIBILITÀ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE
DEGLI ORARI E MOBILITÀ.**

1. All'Art. 30, comma 5, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "di non agibilità", sono inserite le seguenti: "o indisponibilità".



ARTICOLO 10 – MODIFICHE ALL'ART. 34 – ASSENZE PER MALATTIA E GRAVIDANZA.

1. All'art. 34, comma 7, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "portatori di *handicap*" è inserita la seguente: "grave".

ARTICOLO 11 – MODIFICHE ALL'ART. 45 – INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ.

1. All'Art. 45, comma 9, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "del presente Accordo", sono inserite le seguenti: "e sino ad un eventuale successivo incremento orario, come previsto dall'articolo 20, comma 2,".



ARTICOLO 12 - MODIFICHE ALL'ART. 54 - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (APP).

1. All'Art. 54, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole "graduatoria di cui all'articolo 19," sono eliminate le seguenti: "che non abbiano compiuto il 43° anno di età".
2. Al comma 2 del citato articolo, dopo le parole "riduzione del numero di ore", sono eliminate le seguenti: "di incarico"; contestualmente dopo le parole "ambulatoriali a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "titolari di incarico".



ARTICOLO 13 – MODIFICHE ALLE NORME FINALI.

1) Dopo la Norma finale n. 6 dell'ACN 31 marzo 2020 è inserita la seguente: **"Norma finale n. 7**

Fermo restando il necessario possesso del diploma di specializzazione per l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra, tenendo conto dell'esiguo numero di medici ed odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni, nel caso in cui sia stata accertata l'indisponibilità di specialisti iscritti nella graduatoria o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, è consentita l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra a tempo indeterminato, determinato o l'affidamento di sostituzione, ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri che abbiano svolto almeno tre anni di attività convenzionale ai sensi del presente Accordo.

L'incarico a tempo indeterminato è affidato in subordine ai criteri di priorità di cui all'articolo 21, comma 2 ed eventualmente alla procedura di cui al successivo comma 4.

In caso di ulteriore indisponibilità dei soggetti sopraindicati, e per le medesime finalità, le Aziende assegnano gli incarichi vacanti ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri.

Gli aspiranti di cui alla presente Norma sono in ogni caso graduati secondo l'anzianità di incarico di odontoiatra a tempo determinato, incarico provvisorio o affidamento di sostituzione ai sensi del presente Accordo; in caso di pari anzianità prevale la minore età, l'anzianità di laurea e infine il voto di laurea.

La presente Norma si applica per la pubblicazione degli incarichi ai sensi dell'articolo 21 e per gli avvisi di cui all'articolo 19, comma 12, a decorrere dal 1 gennaio 2022."



ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALL'ALLEGATO 2 – ELENCO BRANCHE SPECIALISTICHE E SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI.

1. Nella branca specialistica di Cure Palliative, di cui all'Allegato 2 dell'ACN 31 marzo 2020, è inserita al punto 8), dopo "Malattie infettive e tropicali", la seguente specializzazione: "Medicina di comunità e delle cure primarie", con conseguente progressione numerica delle specializzazioni già presenti.





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
COMITATO DI SETTORE COMPARTO REGIONI-SANITÀ
(ART. 41, COMMA 2, D.LGS. 165/2001)
IL PRESIDENTE

Prot. n. 44/COMITATOREG-SAN

Roma, 15 aprile 2021

Dott. Marco Luca Caroli
Coordinatore SISAC


Gentile Coordinatore,

in relazione all'Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità (Biologi, Psicologi e Chimici) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni – modifiche all'ACN 31 marzo 2020, da Voi trasmessa con nota prot. n. 360 del 6 aprile 2021, Le comunico il parere favorevole di questo Comitato di settore.

Con i migliori saluti.

Dayide Carlo Caparini
Dayide Carlo Caparini

via Parigi 11 - 00185 Roma
tel. +39 06 48 88 291 - fax +39 06 48 81 658
comitatosettore@regioni.it
conferenza@regioni.it - www.regioni.it





CORTE DEI CONTI

STRUTTURA DI SUPPORTO ALLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Alla SISAC
Struttura Interregionale Sanitari
convenzionati
Via Barberini, 47
00187 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Conferenze Stato-Regioni ed Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

Al Ministero dell'economia e delle
finanze
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Alla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
Segretariato generale
Via Parigi, 11
00185 ROMA

Al Comitato di Settore per il Comparto
Sanità
Via Parigi, 11
00185 ROMA

Al Ministero della salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 - Roma



CORTE DEI CONTI



Oggetto: Ipotesi di modifica dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2016-2018.

Si trasmette la delibera di certificazione adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 3 maggio 2021 relativamente all'ipotesi in oggetto.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Laura Iorio



MARIA LAURA IORIO
CORTE DEI CONTI
11.05.2021 10:38:58
CEST



CORTE DEI CONTI

Viale Giuseppe Mazzini, 105 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38762866 - 06 38763532
e-mail: supporto.sezioni.riunite.sede.controllo@corteconti.it; pec: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it





La

Corte dei conti

N. 6 /SSRRCO/CCN/21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Anna Maria Lentini, Enrico Flaccadoro;

Consiglieri:

Leonardo Venturini, Bruno Domenico Tridico, Cinzia Barisano, Stefania Petrucci,
Giuseppina Mignemi, Sergio Gasparrini, Andrea Luberti, Elena Papa;

Primi Referendari:

Angelo Maria Quaglino, Marco Randolfi;

Referendari:

Tatiana Calvitto.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 4 novembre 2020, n. 291, con il quale sono stati confermati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo fissati dal precedente decreto del Presidente della Corte dei conti 8 maggio 2020, n. 149, come stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'ipotesi di modifica dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Psicologi e Chimici) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni - Triennio 2016-2018;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 28 aprile 2021, sono state convocate in videoconferenza le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 3 maggio 2021;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 1/2021;

UDITO, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2021 convocata in videoconferenza, il relatore Primo Referendario Angelo Maria Quaglioni;

DELIBERA

di prendere atto dell'inesistenza di oneri a carico dell'erario derivanti dall'ipotesi di accordo in epigrafe;

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione alla SISAC - Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenze Stato - Regioni ed



Unificata, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al Comitato di Settore per il Comparto Sanità, al Ministero della salute.

IL RELATORE

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria il 10 maggio 2021

IL DIRIGENTE


F.to digitalmente Maria Laura Iorio



Rapporto di certificazione

Ipotesi di modifica dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Psicologi e Chimici) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni - Triennio 2016-2018.

1. L'Ipotesi di accordo in esame, sottoscritta il 30 marzo 2021, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 16 aprile 2021, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 5, comma 5, dell'Accordo sancito, il 5 dicembre 2013, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni). Il Comitato di settore ha espresso, in data 15 aprile 2021, parere favorevole sul testo sottoscritto.
2. L'Ipotesi è stata stipulata al fine di apportare alcune modifiche all'ACN relativo alla medicina specialistica convenzionata che ricomprende gli specialisti ambulatoriali (interni ed odontoiatri), i veterinari e le altre professionalità sanitarie (chimici, biologi e psicologi), sottoscritto il 25 giugno 2019, certificato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 2/2020 e reso esecutivo con Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 31 marzo 2020.
3. Tale necessità - espressa dalla Sisac a seguito del monitoraggio sul primo periodo di applicazione del nuovo dettato negoziale - è stata recepita dal Comitato di settore Regioni-Sanità che, il 28 gennaio 2021, ha emanato l'Atto di indirizzo per l'accordo all'esame, sul quale è stato espresso parere positivo del Governo in data 10 marzo 2021.
4. Oltre alle ordinarie attività di manutenzione del testo negoziale, le variazioni più significative apportate all'accordo in vigore riguardano la materia della pubblicazione degli incarichi (art. 8), l'indennità di disponibilità (art. 11), l'anticipo della prestazione previdenziale APP (art. 12) e le norme finali (art. 13).



5. Più in dettaglio, l'art. 8 provvede a meglio disciplinare la procedura di completamento dell'orario a 38 ore settimanali di tali professionisti, previsto dall'art. 20 (Pubblicazione degli incarichi) dell'ACN in essere, al fine di evitare una diluizione di incarichi conferiti per poche ore settimanali in capo a diversi specialisti. Per effetto della modifica introdotta, infatti, l'Azienda, prima della pubblicazione degli incarichi, deve verificare la possibilità di completare l'orario di lavoro di quegli specialisti che già operano a tempo indeterminato, anche durante il periodo di prova, presso la stessa Azienda. Inoltre, la modifica chiarisce che il completamento dell'orario va attuato anche su tutti coloro che dispongono di incarico affidato previa valutazione, da parte della commissione tecnica aziendale, del possesso di particolari capacità professionali. Viene inoltre specificato che la penalizzazione in termini di preclusione alla partecipazione a due turni di procedure per il conferimento di incarichi, in caso di rinuncia dello specialista all'offerta di completamento orario, opera limitatamente agli incarichi proposti nel medesimo ambito provinciale di operatività dello specialista. L'integrazione si rende necessaria alla luce della sempre più frequente opzione di accorpamento delle Aziende nell'ambito del territorio regionale, con determinazione di ambiti molto estesi che renderebbero eccessivamente gravosa l'applicazione della penalizzazione in presenza di disponibilità di incarichi a notevole distanza.

6. L'art. 11 inserisce una precisazione nel comma 9 dell'art. 45 in materia di indennità di disponibilità¹; in particolare si consente allo specialista che - in conseguenza di una pregressa riduzione di orario² - abbia perso il diritto a percepire tale indennità, di tornare a beneficiarne a seguito di incremento orario

¹ L'art. 45 dell'ACN in vigore ha introdotto una nuova quota variabile del compenso degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti a tempo indeterminato. Si tratta di un emolumento incentivante l'esercizio esclusivo dell'attività convenzionata con il SSN, favorendo il completamento orario.

² Art. 31, comma 5: "Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista a tempo indeterminato può chiedere la riduzione dell'orario di incarico, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto".



per effetto della procedura di completamento di cui al precedente punto. La modifica, come specificato nella Relazione tecnica, non è suscettibile di generare nuovi oneri in quanto non incide sulla platea di destinatari della disposizione; il costo complessivo per l'indennità di disponibilità è comunque contenuto nelle dimensioni finanziarie dello specifico fondo.

7. L'art. 12 elimina dal comma 1 dell'art. 54 dell'ACN vigente il riferimento al 43° anno di età per l'affidamento dell'incarico a tempo indeterminato resosi disponibile in seguito alla riduzione del numero di ore (pari al 50% in meno delle ore spettanti) da parte di quegli specialisti che, avendo i requisiti, percepiscono l'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP). La modifica appare in linea con le osservazioni formulate da questa Corte nella deliberazione n. 2/2020, di certificazione dell'ACN, che, in proposito, così si era espressa: *"...la Relazione Tecnica esclude che la stessa possa arrecare pregiudizi nei confronti di quei professionisti, attualmente in graduatoria, i quali, avendo superato il limite di età dei 43 anni, non si qualificano come possibili destinatari dei nuovi incarichi di subentro. Ciò in quanto nessun interesse può essere legittimamente vantato con riguardo ad incarichi che non si renderebbero disponibili, senza l'attivazione dell'anticipo pensionistico e della correlata riduzione di orario. Sul punto, queste Sezioni riunite ritengono di dover richiamare le Strutture Sanitarie ad un'attenta valutazione dei potenziali rischi di contenzioso, e dei relativi costi, promosso dai professionisti che si ritengono pretermessi dall'affidamento di incarichi a soggetti più giovani di età".* Al riguardo, nella Relazione tecnica si precisa che la novella al testo è stata previamente condivisa con la Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), che ha assicurato che *"tale modifica, peraltro, non incide sulle valutazioni attuariali a suo tempo già prudenzialmente effettuate e dai cui risultati non sono emerse variazioni in termini di stabilità né per la Fondazione nel suo complesso né per la gestione interessata"*.

8. L'art. 13 introduce la Norma finale n. 7 all'ACN 31 marzo 2020, attraverso la quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2022, le Aziende, in caso di carenza di specialisti iscritti nella graduatoria della branca di odontoiatria e in possesso del titolo di specializzazione, possono assegnare gli incarichi disponibili ai



laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri, anche in assenza di tale titolo di specializzazione. Rimane, comunque, necessario, quale regola generale, il possesso del diploma di specializzazione per l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra. Secondo la Relazione tecnica, l'intervento mira ad evitare il rischio che, con il pensionamento degli attuali specialisti odontoiatri, non si riescano a trovare sostituti per garantire l'erogazione delle prestazioni, "tenendo conto dell'esiguo numero di medici e odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione".

9. Infine, con l'art. 14 si provvede a rivedere l'Allegato 2 relativo all'elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, come aggiornate dal decreto del Ministero della salute dell'11 agosto 2020.

10. Quanto ai profili di compatibilità finanziaria, la Relazione tecnica attesta l'invarianza degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle modifiche introdotte con l'Ipotesi all'esame. La Sisac ha, inoltre, fornito la stima delle ore annue remunerate aggiornate al 1° gennaio 2020, da cui emerge la sostenibilità della spesa per le Amministrazioni interessate rispetto alle risorse affidate.



Si trasmette la nota prot. n. 1011 dell'11 maggio c.a., relativa alla Delibera n. 6/SSRRCO/CCN/21 sull'ipotesi di modifica dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, psicologi e chimici) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni – triennio 2016-2018.

Cordiali saluti,

La Segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo

Indirizzo via Baiamonti, 25 – CAP 00195 Roma

e-mail: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corcontei.it

PEC: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corconticert.it

Segreteria: tel. 06 38762866 – 4494 - 2729

